

# «Un eccesso di potere legislativo»

L'analisi di Leopoldo Elia sul ddl Cirami: si voleva incidere sui processi in corso  
L'ex presidente della Consulta preoccupato per gli effetti sul sistema giudiziario

La questione è di quelle delicate. E il teorema va dimostrato con geometrica precisione. Del resto, se la materia del contendere riguarda il diritto, allora meglio sostanziare le proprie argomentazioni documentati alla mano. Lo sa bene Leopoldo Elia, che cita numeri (353) e date (1996). Coordinate "geografiche" che negli archivi della Consulta portano dritto ad una sentenza della Corte Costituzionale. «Un provvedimento il cui dispositivo è la risultante di una serie di precedenti pronunce» fa sapere Elia, che della Corte è stato presidente per oltre tre anni dall'81 all'85, gli ultimi del suo mandato cominciato nel '76. Una sentenza che rigetta in sostanza il principio della sospensione automatica del processo. E oggi che il ddl Cirami ha riaperto la questione, ci sarebbe più di un motivo, secondo Elia, per esprimere dubbi e perplessità sul provvedimento arrivato ieri all'esame dell'aula a Montecitorio dopo gli scontri di luglio, con tanto di girotondi, a Palazzo Madama. A cominciare dall'estensione della norma ai processi in corso, nella quale per l'ex presidente della Corte Costituzionale si manifesterebbe lo «scopo ultimo» del provvedimento.

## Cosa intende?

«Il nuovo testo dell'art. 47 del codice di procedura penale impone al giudice di sospendere comunque il processo, in presenza di una richiesta di remissione per legittimo sospetto, fino all'ordinanza della Cassazione che accoglie o rigetta la domanda. Più precisamente, la sospensione è obbligatoria prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione, né possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza».

**E sul piano giuridico, quale problema potrebbe comportare**

## un simile meccanismo?

«Si tratta di un testo che si pone in aperto contrasto con la sentenza 353 del '96 della Corte Costituzionale, che è a sua volta la risultante di una pronuncia precedente, e il cui significato può considerarsi ormai cristallizzato. Una decisione, nata anche per ovviare alle finalità meramente dilatorie di buona parte delle richieste di remissione avanzate alla Cassazione, che fa obbligo al giudice di merito di portare avanti l'accertamento, e quindi il processo, fino alla sentenza».

## In sostanza, un limite sul piano della costituzionalità?

«Innanzitutto il nuovo art. 47 si porrebbe in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, che fissa entro i limiti della ragionevolezza la durata del processo. In secondo luogo, contravverrebbe al principio del giudice naturale fissato dall'art. 25 della Costituzione. Ed è proprio la sottovalutazione di quest'ultimo principio a viziare l'intero progetto di riforma».

## Ma c'è chi del legittimo sospetto sostiene la reintroduzione sulla base della necessità di colmare un vuoto normativo dell'ordinamento.

«Il problema è che non c'è alcun vuoto da riempire. Il legislatore dell'88 realizzò semmai un "pieno", definendo e dando quindi concretezza a quei criteri ai quali la remissione di un processo dovrebbe restare ancorata. Quella concretezza che, con la reintroduzione del legittimo sospetto sulla base della nuova formulazione dell'art. 47, risulterebbe vanificata».

## Insomma, una giustificazione discutibile?

«Forse qualcuno ha la memoria corta: si vorrebbe tornare ai bei tempi, quando si trasferivano processi come quelli della P2 o di Piazza Fontana. Si vorrebbe cioè

tornare alla amplissima discrezionalità contro i paletti attualmente previsti dalla legislazione vigente. La verità è che non c'è un vuoto da colmare, semmai non piace il "pieno" che si è invece determinato».

## Quali effetti si determinerebbero concretamente in caso di approvazione del ddl Cirami?

«In primo luogo c'è la questione della reiterazione delle richieste di remissione. Pensiamo i processi con una pluralità di imputati, nei quali gli stessi imputati si accordassero per proporre richieste di remissione basate su diversi motivi. Il pericolo di abbuoni nel ricorso all'istituto sarebbe sempre alle porte. Né vanno sottovalutati gli effetti legati alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelativa previsti dagli art. 303 e 304 del codice di procedura penale. La richiesta di remissione si cancellerebbe inoltre il rischio di vedersi annullati tutti gli atti processuali già svolti».

## In ambito parlamentare, lo scontro forse più duro si è registrato sull'estensione della norma anche ai processi già in corso. Lei che idea si è fatto?

«Direi, per usare le parole di Mortati, che siamo di fronte a un caso di eccesso di potere legislativo. Del resto, la fretta con cui è andato avanti rende evidente la volontà di incidere sui processi in corso: non è che al ddl Cirami si arriva che la Cassazione aveva già risposto alla questione di costituzionalità. Infine, è questo l'effetto peggiorativo, evidenziato dalla giurisprudenza dei togati del Csm, che con la nuova legge di grave danno all'efficienza di un sistema giudiziario sul quale già pesano tante condanne emesse dalla Corte di Strasburgo».

**Antoni**

*Un testo  
in contrasto  
con la sentenza  
353 del '96 della  
Corte Costituzionale,  
che fa obbligo  
al giudice di merito  
di portare avanti  
l'accertamento,  
e quindi  
il processo,  
fino alla sentenza*

